

VITO VELLUZZI

Contesti e interpretazione giuridica

ABSTRACT:

The book *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica* written by Vittorio Villa is very important and useful. I agree with most of the thesis set out in the book, but in this brief essay I will try to underline some critical points about legal interpretation that concern the content and the relationship between background context (distale) and context including co-text and situational context (prossimale). May occur that the issues mentioned above bear upon the efficacy of the pragmatic theory of legal interpretation proposed by the author.

Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica di Vittorio Villa è un libro importante e utile. Pur condividendo la gran parte delle tesi del libro in questo breve scritto cercherò di mettere in luce la problematicità riguardo ai contenuti del contesto distale, del contesto prossimale e del rapporto tra i due contesti per l'interpretazione giuridica. Di conseguenza proverò a mostrare come questi due aspetti possano incidere sull'efficacia della teoria pragmatica dell'interpretazione tracciata dall'autore.

KEYWORDS:

Legal interpretation; context; conventional meaning; contextual meaning

Parole chiave: interpretazione giuridica; contesto; significato convenzionale; significato contestuale.

VITO VELLUZZI*

Contesti e interpretazione giuridica

1. *Premessa* – 2. *Il contesto distale, il contesto proximale e l'interpretazione giuridica* – 3. *Contesti, significati, interpretazioni: il contestualismo moderato di Villa alla prova.*

1. *Premessa*

Il libro di Vittorio Villa *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica* ha molti pregi. Ne menziono alcuni.

Innanzitutto esso amalgama con equilibrio sia le vicende storiche del dibattito sull'interpretazione giuridica, sia le questioni più dibattute oggi, soprattutto nell'ineludibile dialogo con la scuola genovese. In secondo luogo contiene delle tesi riguardo alla teoria dell'interpretazione giuridica argomentate senza sottrarsi alla prova dell'esemplificazione, ossia al confronto tra la teoria elaborata e la tenuta della stessa d'innanzi all'usuale procedere della giurisprudenza. In terzo luogo individua delle precise coordinate metodologiche ed epistemologiche che rendono coeso il percorso

* Professore associato confermato, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" – Università degli studi di Milano. E-mail: vito.velluzzi@unimi.it.

scandito. L'elenco dei pregi potrebbe continuare, specie perché è alto il grado di condivisione da parte di chi scrive queste pagine dell'impostazione e dei punti nevralgici del lavoro di Villa.

Tuttavia, il compito delle mie brevi riflessioni non è quello di sottrarre al lettore il piacere di inoltrarsi nelle pagine del libro, sostituendo alla lettura un sintetico apprezzamento per il volume, bensì consiste nel mettere in luce un paio di questioni problematiche della tesi "contestualista" del significato adottata da Villa soprattutto se posta in connessione con l'interpretazione giuridica.

Più in particolare tenterò di evidenziare la problematicità dei contenuti del contesto distale e del contesto prossimale e di conseguenza del rapporto tra i due contesti per l'interpretazione giuridica. Proverò a mostrare, quindi, come questi due aspetti incidano (o possano incidere) sull'efficacia delle esemplificazioni fornite dall'Autore, nonché sulla questione del contesto quale strumento di arricchimento del significato (e sulla stessa nozione di "arricchimento del significato").

Per raggiungere gli obiettivi appena dichiarati è opportuno richiamare, ma solo nella misura necessaria, i passaggi argomentativi sviluppati dall'Autore (vedi *infra*, 2) e poi compiere su di essi una breve riflessione critica (vedi *infra*, 3). Per il vero la critica è elementare e focalizzata su due profili, per così dire, interni alla teoria ed è rivolta, quindi, a richiedere una migliore messa a punto di alcuni aspetti della teoria. Si tratta, cioè, di una garbata sollecitazione affinché taluni (presunti) problemi riguardanti la prospettiva contestuale moderata nell'interpretazione giuridica adottata non offuschino la bontà della proposta avanzata da Villa¹.

¹ D'altronde che la teoria di Villa necessita di approfondire i contenuti e i reciproci rapporti tra i due contesti distale e prossimale è stato ammesso dallo stesso autore, cfr. VILLA 2012a, 167-171.

2. *Il contesto distale, il contesto prossimale e l'interpretazione giuridica*

Convieni prendere avvio dall'oggetto principale del libro e dal metodo in esso seguito.

L'oggetto dell'indagine compiuta è costituito dall'interpretazione giuridica intesa in senso stretto, ossia «*interpretazione di testi*, o, più specificamente, come *interpretazione di disposizioni* (gli enunciati giuridici) facenti parte di testi promulgati da un organo che ha la competenza di farlo» e l'interpretazione in senso stretto «si rivolge a disposizioni giuridiche e guarda al punto di partenza costituito dal loro *significato convenzionale* (nella forma però di uno schema da riempire di ulteriori contenuti, in relazione ai differenti contesti di applicazione) come limite non valicabile»². Aggiunge l'Autore che il suo interesse è rivolto in via prevalente al profilo strutturale dell'interpretazione giuridica riguardante la questione del come si interpreta, ossia al tipo di relazione che si instaura tra interpretazione e significato «e in particolare [a] “che cosa vuol dire attribuire un significato ad un enunciato-disposizione”»³.

Dal punto di vista del metodo nel libro viene adottata la tripartizione tra concetto, concezione e teoria. Per spiegare il tipo di rapporto intercorrente tra concetto, concezione e teoria

² VILLA 2012b, 31 e 35, e si veda pagina 36 dove viene esplicitamente assunta da Villa la definizione di interpretazione giuridica proposta da CHIASSONI 2007, 50, per cui l'interpretazione giuridica consiste «nel determinare il significato di una disposizione [...] ricavando da essa una o più norme esplicite, accreditate o accreditabili come sue interpretazioni giuridicamente corrette».

³ VILLA 2012b, 38, parentesi quadra aggiunta. Ne segue che l'analisi degli argomenti interpretativi resta fuori dagli intenti del filosofo del diritto palermitano, come egli espressamente afferma a p. 37.

l'Autore ricorre a una «metafora [...] quella di un albero molto rigoglioso dal cui tronco (il *concetto*) si dipartono alcune ramificazioni principali (le *concezioni*), sulle quali a loro volta si innestano alcuni rametti più piccoli (le singole *teorie*)»⁴. Muovendo dal concetto di interpretazione giuridica riportato sopra e delineate le tre concezioni dell'interpretazione giuridica stessa (formalista, antiformalista e mista alle quali è dedicato il capitolo IV) il filosofo del diritto palermitano intende proporre una teoria pragmaticamente orientata, vale a dire una teoria che si innesta nella ramificazione dell'antiformalismo aderendo allo scetticismo moderato⁵.

Senza delineare qui tutte le peculiarità e le implicazioni della teoria, per lo scopo di questo breve scritto basta rammentare che la teoria pragmaticamente orientata individua una relazione concettuale (interna) tra significato e interpretazione, ossia che «non è concettualmente possibile sviluppare definizioni e teorie dell'interpretazione che non richi amino, *necessariamente*, definizioni e teorie del significato»⁶. Siamo giunti al punto, forse il più importante, della riflessione compiuta nel libro, o perlomeno a quello cruciale per questo scritto. La teoria del significato posta alla base della teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica fa leva sulla centralità, sul carattere fondamentale

⁴ VILLA 2012b, 46.

⁵ Con il corollario di poter distinguere l'interpretazione dall'integrazione, si veda VILLA 2012b, 35, dove tra le attività di integrazione si indicano, assieme ad altre, quelle che «attribuiscono a certe disposizioni significati che vanno fuori dal perimetro del loro significato convenzionale; oppure, infine, si pongono in essere interpretazioni di disposizioni che non utilizzano più il loro significato convenzionale come base di partenza».

⁶ VILLA 2012b, 25. Di recente ha sviluppato questo tema CANALE 2012.

e necessario del contesto. Per essere più precisi su due sensi di contesto, entrambi imprescindibili per l'interpretazione giuridica. Si tratta del contesto prossimale e del contesto distale. Ecco una (lunga) citazione che consente di comprendere il modo in cui Villa configura i due contesti e la loro rilevanza per l'interpretazione giuridica:

«In un *primo senso*, il contesto è un elemento fondamentale inteso come contesto *prossimale*, nelle due varianti del *contesto situazionale concreto* in cui si situa l'interprete, e del *cotesto*, il testo giuridico complessivo (per come esso è interpretato, nelle sue varie parti, con l'inclusione delle ricostruzioni dogmatiche di cui è corredato) in cui si inserisce la disposizione interpretanda. Il contesto, in queste due versioni, è una fonte inesauribile di arricchimento e di completamento del significato di partenza.

In un *secondo senso*, il contesto è un elemento fondamentale come *contesto distale o di sfondo*, cioè come contesto che contiene (insieme ad altri elementi) tutte le presupposizioni culturali che assicurano, sino a prova contraria, la rigidità del significato convenzionale delle parole o locuzioni contenute nelle disposizioni, o comunque la rigidità del loro significato tradizionalmente accettato e spesso considerato come l'unico possibile (ad esempio, il significato delle clausole generali "danno ingiusto", "giusta causa", "comune sentimento del pudore"). Questo significato convenzionale è destinato a cambiare con l'eventuale mutare del contesto di sfondo (o, meglio, delle assunzioni che ne fanno parte).

«Da questo punto di vista, pertanto, nessun significato, anche quello che in un dato momento viene dato per "assolutamente scontato", può essere considerato pregiudizialmente esente da modifiche e trasformazioni, talvolta anche radicali, in un momento successivo. Non vi è alcun significato, convenzionalmente fissato in modo apparentemente

rigido, che non possa domani mutare in ragione di cambiamenti del contesto culturale di sfondo e/o della cultura giuridica di riferimento [...] In conclusione, è importante ribadire ulteriormente che il processo dinamico di conferimento del *sensu* ad una espressione o ad una locuzione nell'ambito dell'interpretazione giuridica, produce, in una *prima fase*, l'accertamento del significato convenzionale dell'espressione o della locuzione in questione, accertamento che viene realizzato tramite una definizione e che implicitamente presuppone la stabilità del contesto di sfondo rilevante per l'attribuzione di quel significato convenzionale; e poi termina, nella sua fase finale, con la costruzione di una nozione compiuta attraverso il necessario intervento delle due componenti del *contesto prossimale*: il *cotesto* ed il *contesto situazionale*⁷.

Orbene, la vicenda giurisprudenziale della locuzione “comune sentimento del pudore” di cui all'art. 529 del Codice penale e dell'art. 674 sempre del Codice penale sul getto pericoloso di cose costituirebbe un banco di prova esemplificativo in grado di corroborare gli aspetti centrali della teoria pragmaticamente orientata, con particolare riguardo

⁷ VILLA 2012b, 40 e 171. Così ragionando le possibili differenze nel contesto di comunicazione tra linguaggio conversazionale e linguaggio giuridico «non sono sufficienti per impedire il trapianto del contestualismo nell'ambito dell'interpretazione giuridica» (VILLA 2012b, 149), e che «Il significato compiuto delle disposizioni giuridiche viene realizzato attraverso operazioni di *reformulazione contestuale* delle disposizioni stesse, riformulazioni che contengono gli opportuni arricchimenti semantici. Queste riformulazioni equivalgono a specifiche enunciazioni, in *contesti prossimali* di volta in volta diversi, delle disposizioni di partenza» (VILLA 2012b, 143). Questo scritto è teso a mostrare che l'affermazione appena citata necessita di un supplemento argomentativo per essere giudicata fondata.

all'influenza dei contesti e all'interazione tra contesto distale e prossimale, tra significato convenzionale e contestuale⁸.

Ciò detto, è giunto il momento di assecondare il proposito manifestato nella premessa sottoponendo a vaglio critico il modo in cui Villa delinea i contenuti del contesto distale e di quello prossimale, e di conseguenza il modo in cui nel libro viene configurata la relazione tra significato convenzionale e contestuale.

3. *Contesti, significati, interpretazioni: il contestualismo moderato di Villa alla prova*

È opportuno prendere avvio da una domanda: quali sono gli elementi propri del contesto distale e del contesto prossimale in ambito giuridico? Come si è visto l'Autore appronta una risposta a questo interrogativo che va ripresa nei passaggi principali.

Il contesto distale si compone di: a) tutte le presupposizioni culturali che garantiscono la rigidità del significato convenzionale; b) altri elementi, anch'essi rivolti a garantire la rigidità del significato convenzionale assieme alle presupposizioni culturali.

Riguardo ai punti a) e b) è ben chiaro il riferimento a Searle (ovviamente citato nel libro), al suo *background context*, e al modo in cui quest'ultimo è stato adottato e adattato dai filosofi del linguaggio "contestualisti"⁹. Per i miei scopi concentrerò maggiormente l'attenzione sulla questione delle presupposizioni culturali, per farlo prendo nuovamente le mosse da una domanda: da che cosa sono costituite (tutte) le

⁸ Cfr. VILLA 2012b, 197-215 per l'art. 529 c.p.; 137-139 e 170-171 per l'art. 674 c.p.

⁹ In particolare da BIANCHI 2001.

presupposizioni culturali per quanto concerne l'ambito giuridico? La domanda non è marginale o trascurabile, in quanto a seconda della risposta muta il quadro di fondo, almeno per una parte rilevante, dentro il quale si muovono gli interpreti e, quindi, i criteri per l'individuazione, in un momento dato, del significato convenzionale di una disposizione normativa sottoposta a interpretazione. Per essere più rigorosi si può dire che a secondo dei contenuti assegnati a una parte del contesto distale si hanno diversi modi di garantire la rigidità del significato convenzionale, e forse pure differenti significati convenzionali.

Provo a fornire alcuni spunti a sostegno dell'affermazione appena compiuta, spunti che spero non siano campati per aria.

Orbene, si sa che il diritto presenta, in virtù dei caratteri del linguaggio giuridico e del modo in cui esso viene gestito dagli interpreti, delle peculiarità¹⁰. Si pensi, per esempio, alla presenza negli enunciati normativi giuridici di parole del linguaggio ordinario, termini tecnici e tecnicizzati, al modo in cui gli enunciati e i termini in essi contenuti possono essere maneggiati in ragione delle finalità pratiche che l'interprete attribuisce al diritto nel suo complesso e/o a un settore di un particolare sistema giuridico. Si pensi pure alle tesi dogmatiche presupposte dallo stesso interprete e indicate da Villa, se non vado errato, come "corredo" del contesto: esse paiono nell'accento dell'Autore un presupposto per l'operatività della riformulazione contestuale (per mezzo anche del contesto) dell'enunciato normativo interpretando, e allora, viene da pensare, stanno nel contesto distale¹¹.

¹⁰ Si discute su quali siano queste peculiarità, a quale livello si collochino (semantico, sintattico, pragmatico), sul loro peso e sulle conseguenze, ma difficilmente vengono negate, sul tema JORI 2013.

¹¹ È ambigua, tra l'altro, la stessa nozione di tesi dogmatica v. GUASTINI 2013.

Tutto questo ha dei riflessi evidenti, per esempio, sull'individuazione delle direttive interpretative, ossia degli strumenti che l'interprete usa per selezionare gli argomenti spendibili nella giustificazione interpretativa. Queste direttive fanno di certo parte del bagaglio culturale dell'interprete, hanno un peso euristico che funge da base, da presupposto appunto, per il discorso argomentativo che l'interprete di regola compie¹². Fanno parte anch'esse, dunque, del contesto distale? Se sì, come interagiscono tra loro e con gli altri presupposti culturali¹³?

Insomma, per dirla in maniera un po' rozza e sbrigativa, bisognerebbe delineare con maggiore puntualità il contesto distale giuridico o, se si preferisce, quella parte del contesto distale che fa capo a presupposti culturali di natura giuridica, altrimenti resta un grado di indeterminazione piuttosto elevato sugli elementi in grado di garantire la rigidità del significato convenzionale e quindi sul significato convenzionale stesso, che per l'Autore è (almeno) il punto di partenza ineludibile dell'attività interpretativa¹⁴.

¹² Va detto che gli argomenti o tecniche dell'interpretazione hanno una doppia valenza, euristica e di giustificazione, pur se la seconda è preponderante (VELLUZZI 2013, 353) e per questo, credo, Villa ha deciso di non occuparsene, tuttavia un accenno al loro ruolo nei contesti necessari al compimento dell'attività interpretativa sarebbe stato opportuno, ciò in quanto, è bene ribadirlo, «Le tecniche interpretative, svolgono, infatti, accanto a una funzione giustificatoria, anche una importante funzione euristica. Esse possono cioè essere adoperate dall'interprete non soltanto per dare una giustificazione razionale *ex post* a un'attribuzione di significato operata intuitivamente, ma possono anche essere utilizzate *ex ante* come strumenti razionali di determinazione del significato» (così RATTI 2008, 272).

¹³ Cfr. MANIACI 2008.

¹⁴ Anche su questo punto si dovrà tornare fra poco, visto che nel discorso realizzato nel libro talvolta il significato convenzionale sem-

Ora bisogna occuparsi del contesto prossimale, ossia dell'elemento

«*necessario* di ogni processo interpretativo: è quell'elemento che consente, in sostanza, il processo di arricchimento semantico del significato convenzionale (il *frame* che costituisce la base di partenza dell'interpretazione) di ogni enunciato, nel momento in cui viene a calarsi in un determinato contesto situazionale d'uso e vengono rilevate le sue connessioni con il testo linguistico complessivo in cui si iscrive. Questo passaggio è *necessario* anche per l'attività di interpretazione giuridica, all'interno della quale accade che i significati convenzionali di partenza (*costituitivamente* carenti e lacunosi) si arricchiscano continuamente a contatto con i casi concreti [...] che apportano sempre elementi *inesauribili* di novità, e con le "connessioni di senso" che si stabiliscono con il testo linguistico di riferimento, o meglio, con alcune sue parti»¹⁵.

Che l'interpretazione giuridica si misuri col contesto prossimale è affermazione condivisibile¹⁶. Si rifletta, per esempio,

bra avere anche un altro ruolo. È bene precisare che nella costruzione della teoria pragmaticamente orientata non si trascurano i caratteri del linguaggio giuridico (VILLA 2012b, 147 ss.) e non si omette di menzionare le direttive interpretative, quello che risulta in una certa misura deficitaria, però, è l'elaborazione esplicita del nesso tra questi temi e i contesti distale e prossimale.

¹⁵ VILLA 2012b, 136.

¹⁶ Non v'è dubbio, cioè, che nell'interpretazione giuridica vi sia una rilevante dimensione pragmatica. Rispetto al libro che qui si commenta v'è da considerare l'indeterminatezza di formule quali "le peculiarità del caso concreto" o "peculiarità del caso tipo" come componenti del contesto situazionale. V'è pure da ricordare che l'ambito contestuale rilevante per l'interpretazione di un enunciato normativo è

sul cotesto: è davvero complicato pensare all'interpretazione di un enunciato normativo che possa prescindere dalla considerazione di altri enunciati o parti di enunciati del medesimo testo normativo o regolanti la medesima materia.

Tuttavia, la questione da mettere in evidenza è un'altra.

Nella ricostruzione che l'Autore fa della relazione intercorrente tra significato convenzionale e significato contestuale si possono rilevare delle oscillazioni. A fronte delle ripetute e prevalenti caratterizzazioni del significato convenzionale in termini di base semantica, di punto di partenza necessario, tuttavia carente, incompleto da arricchire contestualmente, si trovano talvolta indicazioni del significato convenzionale come "limite invalicabile", cioè, parrebbe, come un confine non oltrepassabile. In altre occasioni il significato convenzionale è indicato come *frame* (cioè come una cornice di significati?). Ciò lascia aperti dei dubbi dovuti al fatto che non risulta del tutto chiaro il senso e la conseguente portata della nozione di "arricchimento del significato" usata nel libro. Faccio un tentativo per sviluppare queste laconiche affermazioni.

Villa si schiera a favore di un contestualismo moderato e non radicale, per cui il significato non è tutto e solo contestuale, bensì è un *mix* di significato convenzionale e contestuale. Il significato convenzionale (o i significati convenzionali, infatti non si vede perché debbano essere uno soltanto, tant'è che lo stesso Autore talvolta usa il plurale o parla di cornice semantica) a contatto con il contesto prossimale, ossia con l'elemento situazionale e contestuale, si rivela sempre insufficiente per il compimento dell'attività interpretativa e bisognoso di arricchimento. In sintesi: il contesto prossimale è elemento necessario di arricchimento

determinato discrezionalmente dall'interprete e anch'esso in partenza in buona misura indeterminato, v. POGGI 2006.

del significato convenzionale o di ciascuno dei significati convenzionali disponibili¹⁷. Se non ho compreso male, dunque, il contesto distale ci consegna la base semantica convenzionale, ma questa è sempre completata in ragione dell'operare del contesto prossimale. Se così stanno le cose, però, non so se si possa distinguere tra interpretazione e integrazione, o tra arricchimenti interpretativi e integrativi, almeno per ciò che concerne quelle operazioni ritenute integrative dal filosofo del diritto palermitano in quanto vanno oltre il perimetro tracciato dal significato convenzionale. Infatti, se il significato convenzionale è sempre il punto di partenza, ma non è mai il punto di arrivo, esso non traccia un perimetro e non individua un confine in grado di distinguere interpretazioni da integrazioni, arricchimenti interpretativi da arricchimenti integrativi. Qualora, invece, il contesto prossimale costituisca uno strumento necessario di selezione tra i significati disponibili, una sorta di rasoio che riduce lo spazio semantico rilevante¹⁸, non si comprende perché la cornice ci consegni sempre significati carenti e incompleti bisognosi di arricchimento.

¹⁷ Questo aspetto interferisce con la collocazione operata da Villa del significato convenzionale a livello dell'enunciato e di quello contestuale a livello dell'enunciazione, ma se l'enunciazione è una istanza dell'enunciato, un *token* del *type*, allora resta ancora difficoltoso comprendere chiaramente in che senso il *token* determini un arricchimento semantico del *type*.

¹⁸ Menzionando il rasoio che evoca Ockham, colgo l'occasione per fare ammenda di un refuso orrendo apparso in un mio scritto dello scorso anno (VELLUZZI 2011, 551-555), nel quale la lettera h di Ockham è stata erroneamente collocata. Le scuse sono sentite, pure perché il refuso ha riguardato, come purtroppo talvolta accade, un autore a me caro. Per la versione cartacea non v'è rimedio, ma fortunatamente nella versione pdf della rivista reperibile sul sito dell'editore il refuso è stato corretto.

Qui emerge con decisione l'ambiguità della locuzione "arricchimento del significato" (per mezzo del contesto prossimale). Infatti v'è l'alternativa tra l'arricchimento come completamento di una base semantica incompleta, oppure quale esito della considerazione del contesto prossimale in veste di serbatoio, mai vuoto e continuamente rifornito, di informazioni indispensabili per l'interprete al fine di selezionare i significati giuridicamente plausibili o il migliore tra essi (significati che non si presentano necessariamente lacunosi, incompleti)¹⁹.

Come ho avuto modo di dire nella premessa, l'Autore mette opportunamente alla prova le proprie tesi attraverso degli esempi tratti dall'esperienza giurisprudenziale e proprio questi esempi dovrebbero contribuire in maniera decisiva a fugare i dubbi appena sollevati. Tuttavia, a mio modo di vedere, i due esempi ai quali l'Autore dedica ampio spazio non sono così probanti, nel senso che uno prova poco, l'altro prova troppo.

Il primo esempio concerne il contesto prossimale. La vicenda che chiama in causa l'art. 674 del Codice penale è ampiamente nota. Riguarda, infatti, la discussione sulla riconducibilità dell'emissione di onde elettromagnetiche nell'ambito della formula "gettare o versare cose". Per me,

¹⁹ E in effetti nonostante Villa indichi reiteratamente la preferenza per la prima via, ogni tanto qualche piccola crepa si insinua nel suo discorso, (VILLA 2012b, 124): «un contenuto semantico che sembra, in prima impressione, pienamente determinato dal suo significato convenzionale, può sempre rivelarsi non più tale, in particolari tipi di contesti» (corsivi aggiunti). Di questo brano si consideri l'uso del verbo potere, per quanto associato all'avverbio sempre, nonché il riferimento a particolari tipi di contesti e non a qualsiasi contesto o a tutti i contesti. Ovviamente va pure messa in conto l'utilità del contesto prossimale per ridurre la vaghezza del significato convenzionale o dei molteplici significati convenzionali disponibili per un enunciato normativo.

proprio il modo in cui la vicenda è trattata nel libro conforta le considerazioni sin qui svolte e non supporta o rafforza il percorso argomentativo seguito nel libro. Scrive, infatti, Villa:

«Si tratta, in realtà, di uno dei casi in cui il passaggio, di natura pragmatica, dal significato convenzionale al significato contestuale può “ramificarsi” in direzioni diverse. Si delineano, cioè, due diverse proiezioni contestuali del significato convenzionale di “gettare o versare cose”. Indipendentemente dagli argomenti specifici usati [...] che non ci interessano in questa sede [...] si delineano due linee interpretative. Secondo la prima [...] l’ampiezza e la genericità del termine “cosa” consente l’estensione del suo campo di riferimento in primo luogo all’energia, e poi anche alle onde elettromagnetiche; queste ultime sarebbero emesse, è vero [...] ma il verbo “emettere” può ben essere considerato sinonimo di “gettare” o “versare”. In accordo con la linea della Corte di appello, invece, la proiezione estensiva non può essere posta in essere, perché il “gettare o versare cose” presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre la “emissione di onde” genera, appunto flussi di onde che prima non esistevano [...] In entrambi i casi, pur se con esiti contrapposti, il contesto di ricezione-interpretazione del messaggio normativo ha fornito un arricchimento semantico del significato di partenza»²⁰.

A me pare che per comprendere le due posizioni in campo non sia determinante il riferimento al contesto prossimale e all’arricchimento semantico che esso comporterebbe. Mi spiego.

La prima tesi esposta fa leva su due considerazioni: a) le onde elettromagnetiche sono delle cose, o meglio sono riconducibili a uno dei significati convenzionali della parola

²⁰ VILLA 2012b, 139.

“cosa”; b) è vero che le onde si emettono e non si gettano, ma nell’uso della lingua italiana vi sono casi in cui emettere e gettare sono verbi intercambiabili (gettare o emettere delle grida), e dunque l’emissione di onde elettromagnetiche rientra nel significato convenzionale²¹. Può convincere o meno ma l’argomento è che si tratta di una interpretazione estensiva (di precedenti interpretazioni) che non viola il divieto di applicazione analogica in campo penale proprio perché rimane dentro i confini del significato convenzionale. Questo significato è assunto come un punto di arrivo e non come semplice punto di partenza. Non mi pare che riferirsi ad arricchimenti contestuali del significato convenzionale spieghi meglio e in maniera appropriata la questione o aiuti a comprendere se l’interprete abbia “barato” spacciando per convenzionale un significato che tale non è.

La seconda tesi, così come riferita, suona più o meno così: l’art. 674 non riguarda tutte le cose che si gettano o versano e che si emettono, bensì concerne cose venute ad esistenza anteriormente all’azione di gettare, versare o emettere. Si tratta di una interpretazione restrittiva della base semantica convenzionale dovuta a una serie di possibili ragioni di natura teleologica, sistematica etc., interpretazione nella quale il contesto prossimale serve, appunto, a

²¹ Si potrebbe anche inserire l’argomento dell’intenzione controfattuale del legislatore: se egli avesse considerato al momento dell’emanazione della disposizione anche le onde elettromagnetiche le avrebbe incluse di certo nel campo di applicazione dell’art. 674. Ovviamente se il significato convenzionale di partenza è riferito al 1930, l’interpretazione qui e ora dell’art. 674 può comportare, in qualche senso, un arricchimento di quel significato, credo, però, che ciò non accada ineluttabilmente se il significato convenzionale è quello del momento in cui si compie l’interpretazione, o almeno mi pare che l’esempio non lo dimostri.

scegliere, non ad arricchire il significato, a meno che non si intenda per arricchimento la capacità del contesto prossimale di fornire all'interprete informazioni rilevanti.

Se il primo esempio prova poco, il secondo, ho affermato poco sopra, prova troppo. L'Autore ricostruisce, con padronanza e invidiabile capacità di sintesi, il cammino giurisprudenziale del "comune sentimento del pudore" di cui all'art. 529 del Codice penale. Nel farlo pone all'attenzione del lettore molte questioni interessanti per il teorico del diritto, ma soprattutto evidenzia come le motivazioni delle sentenze testimonino l'inevitabile dipendenza del significato di "comune sentimento del pudore" dai mutamenti del contesto di sfondo e dalla continua rideterminazione del contesto prossimale che tali mutamenti comportano. Su questo punto concordo con Villa, ma la convergenza è dovuta al fatto che l'esempio riguarda una clausola generale (seguendo il lessico della dottrina e della giurisprudenza), ossia termini, sintagmi, la cui determinazione di significato sconta o può scontare l'incertezza del contesto di sfondo e richiede una contestualizzazione per poter essere realizzata²². Esemplificare misurandosi con una clausola generale finisce, appunto, per provare troppo, ossia dà implicitamente per scontato che le cose funzionano allo stesso modo pure nei casi (non marginali) in cui non si ha a che fare con una clausola generale.

È probabile che le osservazioni compiute in queste pagine siano frutto del fraintendimento del pensiero di Villa, o che diano un peso esagerato a taluni aspetti trascurandone altri altrettanto importanti, aspetti che se adeguatamente

²² Sono costretto ad essere rapido e forse un po' criptico, per approfondimenti mi permetto di rinviare a VELLUZZI 2010; rilevo che questo mio contributo sulle clausole generali è stato citato con parole lusinghiere da Villa nel libro e di ciò lo ringrazio.

compresi e considerati avrebbero evitato di rivolgere all'Autore le richieste di chiarimento. Comunque stiano le cose, queste pagine sono state scritte in virtù della lettura di un libro fonte di innumerevoli stimoli e spunti di interesse, poiché soltanto laddove si rintracciano idee e tesi articolate seguendo un metodo rigoroso è possibile tentare l'esercizio fecondo della critica.

Riferimenti Bibliografici

- BIANCHI C. 2001. *La dipendenza contestuale. Per una teoria pragmatica del significato*, Esi, Napoli.
- CANALE D. 2012. *Teorie dell'interpretazione giuridica e teorie del significato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 42(1), 155-178.
- CHIASSONI P. 2007. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, il Mulino, Bologna.
- GUASTINI R. 2013. *Per una tassonomia delle controversie tra giuristi*, in «Distinguendo ancora», Marcial Pons, Madrid, 27-38.
- JORI M. 2013, *Linguaggio giuridico*, in G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 257-288.
- MANIACI G. 2008. *Razionalità ed equilibrio riflessivo nell'argomentazione giudiziale*, Torino, Giappichelli.
- POGGI F. 2006. *Contesto e significato letterale*, in «Analisi e diritto», 2006, Torino, Giappichelli, 169-213.
- RATTI G.B. 2008. *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Torino, Giappichelli.
- VILLA V. 2012a. *Theory of Legal Interpretation and Contextualism*, in «Revus», 18(18), 151-178.
- VILLA V. 2012b. *Una teoria pragmaticamente orientate dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, Torino.
- VELLUZZI V. 2013. *Argomenti interpretativi*, in G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 352-373.
- VELLUZZI V. 2011. *Il giurista, la legge, la Costituzione: A proposito di Moralité di Marcello Gallo*, in «Criminalia», 2011, Ets, Pisa, 551-555.
- VELLUZZI V. 2010. *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, Giuffrè.